

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo con deliberazione della Giunta Comunale del 09.05.2006 n.109 aveva approvato lo schema di convenzione con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 e D.M. 26.03.2001;
- la Convenzione, scaduta in data 28.05.2010, consentiva di accogliere presso alcune strutture comunali delle persone che su istanza richiedevano al Giudice di Pace di scontare la loro pena con lavori di pubblica utilità, non retribuiti, a favore della collettività;
- il Tribunale ordinario di Cuneo con nota del 01.09.2010 prot .n. 985/10 ha richiesto a questo Comune l'eventuale disponibilità alla stipula di una nuova convenzione;

Ritenuto opportuno stipulare la medesima che contempla la possibilità di accogliere presso alcune delle strutture di questo Comune, individuate all'art. 1 della convenzione, fino a 6 soggetti che hanno richiesto al Giudice di Pace di scontare la loro pena con lavori di pubblica utilità;

Considerato che al riguardo le attività svolte dai soggetti non verranno retribuite ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa mentre al Comune faranno carico gli oneri assicurativi di cui al 2° comma dell'art. 5 della convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto formale quale parte integrale e sostanziale;

Visti gli artt. 48 e 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16/03/2010 di approvazione del bilancio di previsione 2010;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo Dr. Renato PERUZZI ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di Convenzione tra questo Comune e il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Cuneo per l'effettuazione degli inserimenti di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità a sensi dell'art.54 del D.L n. 274/2000 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con un onere assicurativo di complessivi presunti €2.000,00 annui, autorizzando il Dirigente del Settore Educativo al fine della relativa sottoscrizione;
- 2) di dare atto che la spesa annuale presunta di € 2.000,00 dovuta per le forme assicurative di cui all'art. 5, 2° comma, si farà fronte, attraverso specifici provvedimenti del Settore Ragioneria Generale – Servizio Economato al Cap. 261000 “Assicurazioni diverse” del Bilancio Programmatico corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di autorizzare, a seguito della stipula del presente accordo, gli inserimenti che saranno segnalati dal Presidente del Tribunale in relazione a relativi progetti individuali di intervento con adozione dei relativi atti dirigenziali;
- 4) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio Gestione Attività Socio Educative Sig.Stefano Bongiovanni ed i Dirigenti dei Settori Gestione del Territorio, Socio Educativo, Cultura ed dipendenti uffici in relazione al programma individuato all'art.3.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'avvio della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28.08.2000 n. 274.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

### **PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

#### **PREMESSO**

Che, a norma dell' art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Paolo PERLO, Presidente del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Cuneo , nella persona del Dott. Renato PERUZZI, Dirigente Settore Socio Educativo, autorizzato dalla deliberazione della Giunta Comunale del n. - all'uopo si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

il Comune di Cuneo consente che n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Cuneo in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

<b>SETTORI</b>	<b>NUMERO PERSONE OCCUPABILI</b>	<b>LAVORO DA SVOLGERE</b>
<i>GESTIONE DEL TERRITORIO</i> Dirigente Ing. Luciano Monaco	<b>2</b>	Manutenzione cimiteriale
<i>SOCIO EDUCATIVO</i> Dirigente Dr. Renato Peruzzi	<b>2</b>	Riproduzione fotocopie sistemazione e riordino materiale vario
<i>CULTURA</i> Dirigente Dr. Renato Peruzzi	<b>2</b>	Pulizia e riordino locali sistemazione e riordino materiale vario riproduzione fotocopie

### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

### **Art. 3**

Il Comune di Cuneo che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individuata nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Istruttore direttivo tecnico  
Geom. Marco Coscia
- Istruttore direttivo Socio Educativo  
A.S. Stefano Bongiovanni
- Funzionario amministrativo  
Dr. Osvaldo Milanesio
- Funzionario Socio Culturale  
Dr.ssa Stefania Chiavero
- Istruttore direttivo amministrativo  
Dr.ssa Sandra Viada

Il Comune di Cuneo si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminate l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

#### **Art. 8**

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro. a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che l'approva.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Letto, sottoscritto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuneo, lì